



**Linee guida  
per l'affidamento di incarichi ad avvocati  
ex art. 17, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 413/2018  
Aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 380/2019

## **Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente documento disciplina le modalità e i criteri per il conferimento da parte del Comune di Pinerolo degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità richiamati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Per incarico di patrocinio legale s'intende l'incarico di rappresentanza legale dell'Ente da parte di un avvocato:

a) in arbitrato, in conciliazione, in mediazione, in negoziazione assistita o in un'altra forma di giustizia alternativa al Giudice;

b) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità indipendenti.

In questi casi, è ammesso affidare, direttamente e con adeguate motivazioni, l'incarico, come confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 06/06/2019, causa 264/2018, che, richiamando l'art. 10, lett. d), i) e ii) della direttiva 2014/24, ha inteso escludere la rappresentanza legale del cliente, patrocinato in un procedimento dinanzi a giudici o autorità pubbliche, dall'ambito dell'applicazione della direttiva medesima, in quanto le prestazioni di un avvocato si configurano solo nell'ambito *intuitu personae* tra l'avvocato stesso e il suo cliente. La scelta dell'avvocato dovrà ricadere preferibilmente tra quelli iscritti all'Albo, fatto salvo quando previsto dal successivo art. 2, comma 4.

3. Per servizio legale s'intende, altresì, come da art. 17, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016:

a) la consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al comma precedente, compresa la redazione di pareri extragiudiziali;

b) la consulenza legale, fornita da un avvocato qualora vi sia una concreta probabilità che la questione su cui verte la consulenza stessa divenga oggetto di procedimento giurisdizionale;

c) tutti gli altri servizi legali connessi, anche occasionalmente, con l'esercizio di pubblici poteri.

## **Articolo 2 - Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune**

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Dirigente del Settore Segreteria Generale, secondo le modalità di seguito descritte.

2. L'elenco, unico e sempre aperto senza termine di scadenza, è suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per materia:

### **Sezione 1 - DIRITTO AMMINISTRATIVO**

La sezione Diritto Amministrativo comprende professionisti specializzati in diritto urbanistico e dell'edilizia, diritto dei beni culturali, diritto negli appalti e nei contratti pubblici, procedure espropriative, servizi pubblici locali, società partecipate e società strumentali

### **Sezione 2 - DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE**

La sezione Diritto Civile e Commerciale comprende professionisti specializzati in diritto commerciale e societario, recupero crediti e responsabilità civile

### **Sezione 3 - DIRITTO SINDACALE E DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL D.LGS. 165/2001 E SMI**

### **Sezione 4 - DIRITTO PENALE**

## Sezione 5 – DIRITTO TRIBUTARIO

3. I nominativi dei professionisti che lo richiedono, in possesso dei requisiti richiesti, sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

4. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione nel provvedimento di incarico, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità, ovvero in caso di assoluta particolarità della controversia, ad esempio per la novità del *thema decidendum*, che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali, ad esempio, quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici. Relativamente ai patrocini dinnanzi alle Giurisdizioni Superiori ed alla Corte d'Appello, l'Amministrazione ha facoltà di affidare l'incarico a professionisti non compresi nell'elenco comunale che, per continuità legale, hanno trattato la causa nel giudizio precedente.

### **Articolo 3 - Patrocinio di dipendenti ed Amministratori.**

1. L'elenco comunale degli avvocati dell'Ente potrà essere utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa in giudizio a favore di dipendenti e/o Amministratori del Comune convenuti in procedimenti giurisdizionali per atti o fatti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei doveri d'ufficio.

2. Nel caso di scelta del professionista tra gli iscritti nell'elenco comunale - impregiudicata la valutazione dell'Ente sull'insussistenza di conflitto di interessi tra la condotta del dipendente ed i fini istituzionali dell'Ente – questa costituisce anche espressione del "comune gradimento", ai sensi dell'art. 28 CCNL del 14/09/2000 per il personale non dirigente e dell'art. 12 del CCNL 12.2.2002 per i dirigenti.

3. La procedura per l'ammissione al patrocinio legale è disciplinata dalle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 320/2018 del 02/10/2018.

### **Articolo 4 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco**

1. Nell'elenco di cui al precedente articolo 2 possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la P.A.;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;
- essere in possesso di polizza RC professionale obbligatoria.

2. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Pinerolo.

3. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso il Comune o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente stesso, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

4. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'elenco, non presentino il preventivo a seguito di tre inviti nel biennio, sono cancellati dall'elenco.

### **Articolo 5 - Iscrizione nell'elenco**

1. L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, singolo o associato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Autocertificazione, redatta con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in ordine ai seguenti requisiti:

- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;

- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso e relativa data;

- assenza di cause ostantive a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

- assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ente (art. 2 e 6 del D.R.P. 62/2013 e art. 53, co. 14, periodo II, D.Lgs. 165/2001 e smi);

- codice fiscale e Partita IVA.

b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione.

c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Pinerolo o in conflitto con gli interessi del Comune.

d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente documento nel quale sono indicate le linee guida e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostantive al mantenimento dell'iscrizione.

e) Dichiarazione di possesso di polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, in corso di validità al momento della dichiarazione.

f) Dichiarazione di eventuale titolarità di cariche elettive in enti pubblici (art. 5, co. 5, D.L. 78/2010).

3. L'iscrizione resta subordinata alla veridicità di quanto dichiarato. Il Comune si riserva di fare i controlli del caso e di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

### **Articolo 6 - Validità dell'elenco**

1. L'elenco non ha limiti temporali o quantitativi. Si procederà annualmente a revisione dello stesso, anche mediante apposito avviso di manifestazione di interesse per l'aggiornamento dell'elenco, da pubblicarsi sull'Albo Pretorio online dell'ente e l'invio al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del

Foro di Torino.

### **Articolo 7 - Affidamento dell'incarico.**

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta dalla Giunta Comunale che, sentito il Dirigente del Servizio interessato, autorizza allo scopo il Sindaco.

2. Nella scelta dell'avvocato a cui conferire l'incarico, si terrà conto della specificità e rilevanza della controversia, delle credenziali di esperienza del professionista, desunta anche dal numero di servizi svolti dallo stesso, affini a quelli oggetto dell'affidamento (con riferimento alla materia del contendere). Resta ferma la facoltà di affidare l'incarico preferibilmente a soggetti iscritti all'Albo Comunale, che abbiamo trattato in passato cause riguardanti fattispecie simili.

3. Per i professionisti che hanno già prestato la loro opera per il Comune si terrà in debita considerazione anche la validità dell'attività resa, l'impegno profuso dal professionista, la disponibilità dello stesso e l'esito della materia del contendere a favore dell'Ente.

4. Il compenso professionale viene determinato in base al preventivo di spesa ricevuto che dovrà basarsi sui valori tariffari minimi o medi dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014 e smi, a seconda della complessità e della rilevanza della controversia.

5. L'incarico ha durata sino alla conclusione del grado di giudizio per il quale si è conferito incarico, comprendendo altresì la registrazione della sentenza e la successiva notifica della stessa alla controparte.

6. In caso di incarico di consulenza legale, non ascrivibile alle fattispecie previste dell'art. 17, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016 e smi, l'elenco potrà essere utilizzato esclusivamente in caso di impossibilità al ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Di tale ultima eventualità, occorre dare atto nella determinazione di affidamento.

7. L'incarico verrà conferito previa presentazione della documentazione rituale, su modelli predisposti dall'ente che verranno costantemente aggiornati sulla base della vigente normativa per quanto applicabile. L'affidatario dovrà altresì sottoscrivere l'accettazione del Codice di Comportamento di cui al DPR 62/2013 e il Codice di Comportamento della Città di Pinerolo.

8. L'incarico verrà formalizzato con l'adozione di una determinazione dirigenziale. Per incarichi di valore complessivo pari o superiore (spese generali, IVA e oneri accessori esclusi, esclusi) ad Euro 5.000,00 verrà redatto un apposito disciplinare di incarico, da sottoscrivere digitalmente tra le parti. Per incarichi di valore inferiore, il contratto si intenderà concluso con la trasmissione a mezzo PEC della determinazione di incarico, corredata di una nota contenente tutte le informazioni relative alla corretta emissione della fattura elettronica.

### **Articolo 8 - Condizioni**

1. Il professionista al quale viene conferito l'incarico a seguito della procedura informale esperita dovrà:

a) dichiarare di aver preso visione delle linee guida del Comune di Pinerolo relativamente all'affidamento di incarichi di rappresentanza in giudizio ad avvocati esterni all'Ente e di accettarne

il contenuto;

- b) presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate;
- c) aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata, ovvero tramite email;
- d) rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- e) rendere per iscritto un parere in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- f) garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

### **Articolo 9 - Cancellazione dall'elenco**

1. E' disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- non abbiano risposto a richieste di preventivo per un biennio;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico, dopo essere stati selezionati.

### **Articolo 10 – Pubblicità**

1. L'elenco dei professionisti patrocinatori del Comune sono resi pubblici nelle forme previste e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

2. Per l'iscrizione nell'elenco ed al fine di assicurare la massima diffusione, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione sul portale Web dell'Ente e l'invio al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino.

3. L'avvio delle procedure di incarico nonché gli incarichi conferiti saranno pubblicati sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.

4. L'elenco dei professionisti è pubblico. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico, nel rispetto della normativa sulla privacy. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

### **Articolo 11 - Norme di rinvio.**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Linee Guida, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

2. Le presenti Linee Guida saranno modificate e/o aggiornate in caso di modifiche normative o qualora dovessero risultare in contrasto con successivi interventi interpretativi delle autorità competenti.